



TESTO UNICO IN MATERIA DOGANALE

Art. 110

Effetti della mancanza del manifesto

In caso di rifiuto o di mancata esibizione, entro il termine stabilito, del manifesto e degli altri documenti prescritti, la dogana, indipendentemente dalle sanzioni applicabili, ha facoltà di ordinare che le merci siano scaricate per essere custodite nei magazzini doganali o in altri locali a rischio e spese del capitano.

Versione in vigore dal 28 marzo 1973 secondo Normattiva, non più in vigore dal 4 ottobre 2024 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Testo unico in materia doganale
Estremi	Decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43
Titolo	III — Movimento delle merci da e per l'estero
Capo	I — Entrata delle merci nel territorio doganale
Sezione	Prima — Disposizioni generali sugli arrivi e sulla temporanea custodia delle merci
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 28 marzo 1973

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 15 settembre 2026
<https://ratiolegis.it/testo-unico-in-materia-doganale/art-110-effetti-della-mancanza-del-manifesto/versione/0>



Inquadra il QR code per aprire la pagina su RatioLegis.it